

Risoluzione delle Entrate chiarisce la disciplina tributaria delle associazioni dilettantistiche

Enti sportivi, paletti agli sconti

Niente benefici per prestazioni commerciali a pagamento

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Prestazioni per idromassaggio e bagno turco a pagamento di natura commerciale e senza sconti, sebbene rese da associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non destinate al completamento dell'attività sportiva. L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 17/5/2010 n. 38/E, ha fornito risposte sulla disciplina tributaria di attività praticate dagli enti sportivi dilettantistici, destinatari di specifiche agevolazioni.

Compensi. Il primo quesito pone un problema di corretto inquadramento dei compensi erogati dagli enti di promozione sportiva o dalle federazioni nazionali, ai sensi della lettera m), comma 1, art. 67, dpr 917/1986 (Tuir). Sul tema viene confermato (risoluzione n. 34/2001), che i compensi erogati nell'esercizio «diretto» di attività sportive dilettantistiche godono del regime agevolato e, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal comma 5, dell'art. 35, dl 207/2008, si devono ritenere agevolati (comma 1, art. 25 legge 133/1999 e comma 2, art. 69 del Tuir - sotto la soglia attuale di 7.500 euro) se erogati a favore di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, a prescindere dalla realizzazione di una specifica manifestazione; l'intervento risulta conforme a quanto già indicato dall'ente di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (Enpals), in uno specifico chiarimento (circolare n. 18/2009).

Corrispettivi specifici. Po-

sto il rispetto delle condizioni, di cui al comma 3, art. 148 Tuir (attività svolte dall'ente, prestazioni e cessioni rese in favore degli associati o dei soci e diretta attuazione degli scopi istituzionali), la non imponibilità dei corrispettivi versati all'ente sportivo per le prestazioni o cessioni rese in conformità degli scopi sociali dell'ente associativo, a soggetti non soci o non associati (frequentatori e/o praticanti) resta condizionata al fatto che i medesimi fruitori risultino tesserati dalle organizzazioni «nazionali» di riferimento (Coni, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ecc.).

Benessere. Come chiarito con circolare 124/E/98, ai fini della relativa detassazione (c. 3, art. 148 Tuir), le prestazioni effettuate dalle associazioni sportive (fra le altre, il bagno turco e l'idromassaggio) devono collocarsi come naturale completamento dell'attività sportiva svolta, nel rispetto dell'assunto che le stesse debbono essere effettuate «in diretta attuazione degli scopi istituzionali» e per il semplice fatto che tali attività possono essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio delle attività sportive.

Utili. Nel rispetto del divieto imposto agli enti non commerciali di distribuire utili, anche in forma indiretta (c. 6, art. 10, dlgs 460/97), si è posto il problema se la disposizione avesse valenza generale e se potesse essere derogata. Le Entrate hanno ricordato che la norma deve essere definita antielusiva e di tipo sostanziale, con possibilità di disapplicazione previa presentazione di istanza di interpello, di cui al comma 8, art. 37-bis, dpr 600/1973, ma hanno anche chiarito che le soglie indicate possono essere superate (previo interpello) quando sia dimostrato che il pagamento dei compensi «maggiorati» siano necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, non altrimenti perseguibili, come nel caso di ottenimento di prestazioni da soggetti di elevata professionalità.

—©Riproduzione riservata—

Il corretto trattamento tributario delle attività delle associazioni sportive

Agenzia delle entrate - Risoluzione 17.05.2010 n. 38/E

Natura del compenso	Non risulta rilevante la circostanza che determinate prestazioni siano svolte nell'ambito di specifiche manifestazioni sportive o risultino ad esse funzionali per ottenere la relativa qualificazione dei compensi erogati, in attuazione dell'esercizio diretto di attività sportive
Corrispettivi specifici	La decommercializzazione delle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali si rende applicabile anche nei confronti di «frequentatori e/o praticanti», purché detti destinatari risultino tesserati dalla società o da altre e rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva ecc.)
Bagno turco e idromassaggio	Dette prestazioni, ancorché svolte da enti associativi, non sono effettuate a completamento delle attività sportive esercitate e, pertanto, restano escluse dalla decommercializzazione
Distribuzione indiretta di utili	I compensi erogati oltre i limiti indicati dall'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 460/1997, non concretizzano una distribuzione indiretta degli utili, se necessari al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, anche al fine di acquisire prestazioni qualificate altrimenti non ottenibili

